



Città di Chioggia

città d'arte

Prot. n. 40627

Prat. n.PC-167-2016

SETTORE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE VARIANTE N. 20
(D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE

- VISTA** la domanda presentata in data 01/09/2016, con numero 40627 di protocollo da:
- PICCOLA BAITA AL MARE SNC DI VIANELLO CLAUDIO & C. 02511610277
STRADA MADONNA MARINA 351 - 30015 CHIOGGIA(VE)
- intesa ad ottenere permesso di costruire per i seguenti lavori: variante al PDC 43/2016 per ampliamento servizi igienici a servizio dello stabilimento balneare n. 33, da realizzarsi nell'arenile di Sottomarina, Lungomare Adriatico 67/A, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia: Foglio: 40 Particella: 1865;
- VISTO** il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da GEOM. GIANLUCA SEGATO (p.i./c.f. SGTGLC64E20C638K);
- VISTO** il parere dell'U.L.S.S. n. 14 - Settore Igiene Pubblica, prot. 16712 del 07/09/2016 con esito favorevole;
- VISTO** il parere VERITAS, prot. 63090 del 15/09/2016 con esito favorevole con prescrizioni;
- VISTA** l'istruttoria comunale in data 22/09/2016;
- VISTO** il parere espresso dal coordinatore tecnico del Settore Urbanistica delegato alle funzioni dirigenziali, con esito favorevole in data 15/12/2016;
- VISTO** il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in ordine alla tutela dei Beni Ambientali, prot. 1801 del 31/01/2017 con esito: favorevole in quanto l'intervento nel suo complesso risulta compatibile con le disposizioni contenute all'art. 142 lettera A) del D. Lgs. n. 42/2004;
- VISTA** l'autorizzazione paesaggistica n. 4 del 09/02/2017 in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;
- VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale;
- VISTO** il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

- VISTE** le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;
- ACCERTATO** che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;
- VISTO** Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);

RILASCIA

il presente permesso di costruire a:

PICCOLA BAITA AL MARE SNC DI VIANELLO CLAUDIO & C. 02511610277
STRADA MADONNA MARINA 351 - 30015 CHIOGGIA(VE)

per l'esecuzione delle seguenti opere: variante al PDC 43/2016 per ampliamento servizi igienici a servizio dello stabilimento balneare n. 33, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Il presente permesso di costruire é rilasciato salvi i diritti di terzi ed é valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso é oneroso secondo le indicazioni di seguito riportate in tabella:

ONERI DI URBANIZZAZIONE

€	424,33	Per oneri di urbanizzazione primaria
€	305,67	Per oneri di urbanizzazione secondaria
€	730,00	Totale oneri di urbanizzazione

COSTO DI COSTRUZIONE

€	58,83	Totale costo di costruzione
---	--------------	------------------------------------

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- dovrà essere determinata la quota 0.00 di riferimento nell'ambito dei grafici allegati alla presente.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 4 e all'art. 2 del D.P.R. 22/04/1994 n. 425, prima dell'inizio dei lavori, da inoltrare al Comune ai sensi della Legge Regionale 13/04/2000 n. 11, art. 87 comma 3, lettera b.

Qualora non vi siano opere oggetto di applicazione dell'art. 1 della Legge 05/11/1971 n. 1086, con la comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata dichiarazione da parte del direttore dei lavori, che l'esecuzione delle opere di cui al presente permesso di costruire non necessitano di denuncia dei cementi armati.

Il titolare del presente atto abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle normative di leggi e regolamenti e delle prescrizioni qui contenute. La Ditta

intestataria del presente permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Comune la data precisa del loro inizio, il nome del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal D.Lgs. 10/9/2003, n.276, art. 86, comma 10 b-ter, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

L'inizio dei lavori è condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976, successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; relazione di cui alla Legge 447/95 e successivo D.P.C.M. sull'inquinamento acustico (art.76 del R.E.C.).

Il titolare del presente permesso di costruire deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi della titolare del presente permesso di costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori. Recapito della persona che ne assicuri l'accesso durante le ore di chiusura del cantiere.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati e resi agibili entro i termini di cui al permesso di costruire originario n. 43/2016.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del presente permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o eventuale denuncia di inizio attività per la parte non ultimata.

Il soggetto titolare del presente permesso di costruire o i loro successori o aventi causa, sono tenuti, nei casi

previsti per legge (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/01), a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire é rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

EVENTUALI PRESCRIZIONI

Parere VERITAS prot. 63090 del 15/09/2016 :

- il presente parere tecnico è relativo solo allo scarico delle acque nere;
- l'edificio riguardante il presente parere tecnico è individuato catastalmente dal fg 43 e mappale 1865, con indirizzo via Lungomare Adriatico 67/A
- il presente parere tecnico annulla e sostituisce il precedente n. 4000430592 prot. 72350/SICHI del 11/09/2015 per richiesta di variante.

Allegati:

- elaborati grafici dalla tav. 1 alla tav. 6
- parere A.U.L.S.S. prot. 16712 del 07/09/2016;
- parere VERITAS prot. 63090 del 15/09/2016;

Sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi di cui al combinato disposto di cui agli articoli 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore Tecnico e al Dirigente del Settore Urbanistica .

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.

Chioggia **15 FEB. 2017**

*Il Responsabile del procedimento:
Il Coordinatore tecnico:*

*Tiziano Penzo
Riccardo Bruni*

**PER IL DIRIGENTE SETTORE
URBANISTICA**

**IL COORDINATORE DELEGATO
ARCH. BRUNI RICCARDO**

Il sottoscritto dà atto con la presente sottoscrizione di avere ricevuto copia di questo permesso di costruire e dei suoi allegati.

CHIOGGIA

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE